

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Matematica” Dipartimento di Matematica e Fisica

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Matematica. (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”)

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata in Matematica.

2. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso; in particolare, ogni dottorando dovrà frequentare le lezioni di quattro insegnamenti di livello dottorale e superarne il relativo esame con una votazione di almeno 27/30 entro il primo semestre del secondo anno di corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi; in particolare, i dottorandi dovranno partecipare ai "colloquia" organizzati dalla Sezione di Matematica o del Dipartimento di Matematica e Fisica ed ai "colloquia" congiunti organizzati dai dottorati in Matematica delle università di Roma; altresì dovranno partecipare ai seminari tenuti dai dottorandi del corso e ad altre eventuali attività seminariali previste dal corso;
- c) altre attività formative a scelta dello studente, (quali, ad esempio, soggiorni di studio in Italia o all'estero, partecipazioni a workshop, scuole speciali, etc.) previa approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;

Inoltre potranno eventualmente far parte del Collegio Docenti:

- c) *primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;*

d) *esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell'università o altri enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università Roma Tre.*

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei Docenti guida dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al Corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di Convenzioni di cotutela di Tesi con Atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di Dottore di Ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei Dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle Commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei Valutatori delle Tesi per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, poi nominati dal Direttore di Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle Commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio di Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del Corso;
- i) propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni con altre Università o con altri Enti pubblici e privati;
- k) propone al Consiglio di Dipartimento l'adozione del presente Regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- l) propone al Consiglio di Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione;
- m) elegge un Tesoriere, che affiancherà il Coordinatore nella gestione dei fondi spettanti ai Dottorandi per missioni, scuole e piccoli acquisti.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga

opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario, il Collegio dei docenti può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura telematica.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);

Articolo 6

Docenti guida

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un docente guida, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) il docente guida viene assegnato dal Collegio dei docenti alla prima riunione utile dopo il decreto di nomina dei vincitori del concorso di ammissione;
- b) su richiesta del dottorando, approvata dal Collegio dei docenti, il docente guida può essere sostituito, entro il primo anno di corso, da un docente o esperto di comprovata qualificazione, che seguirà il dottorando fino al completamento del corso.

2. Le principali funzioni e responsabilità del docente guida sono:

- a) durante il primo anno di corso aiuta il dottorando a definire il piano formativo;
- b) dal secondo anno segue e consiglia il dottorando nella elaborazione del lavoro di tesi (incluso la programmazione delle attività formative specifiche);
- c) sottoscrive la relazione sullo stadio di avanzamento della tesi di cui all' art. 10 comma 1 lett. a);
- d) sottoscrive la relazione finale da allegare alla consegna della tesi (art. 10, comma 1 lett. b)).

3. A ciascun dottorando possono essere assegnati docenti guida in numero superiore a uno, fermo restando che deve essere formalmente individuato dal Collegio il docente cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) i dottorandi del primo anno di corso devono consegnare tempestivamente alla segreteria del dottorato il piano di studi, sottoscritto dal docente guida, contenenti almeno due insegnamenti di cui dovranno superare l'esame entro il 30 settembre del primo anno di corso;(art.2 comma 2 lett. a))
- b) entro il 30 settembre del primo anno i dottorandi devono consegnare al collegio dei docenti il piano di studi completo e superarne i relativi esami entro il 28 febbraio del secondo anno (art.2 comma 2 lett. a))

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) entro la prima settimana di ottobre del primo anno di corso i dottorandi devono presentare un seminario di carattere generale nell'ambito dei propri interessi scientifici. Tale seminario, assieme alla verifica del superamento degli insegnamenti di cui all'art. art. 7 comma 1 lett. a), fa parte integrante della valutazione per il passaggio al secondo anno;
- b) entro la prima settimana di ottobre del secondo anno di corso i dottorandi devono presentare un seminario sull'avanzamento del progetto di tesi. Tale seminario assieme alla verifica del superamento degli insegnamenti di cui all'art. art. 7 comma 1 lett. b), è parte integrante della valutazione per il passaggio al terzo anno.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento

dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

4. Per gli anni accademici successivi al primo, in occasione dell'adozione della delibera sull'ammissione dei dottorandi all'anno successivo, il Collegio può esonerare dal pagamento delle tasse gli iscritti senza borsa che risultino particolarmente meritevoli, sulla base del seguente criterio:

- aver sostenuto gli esami previsti di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) e b) con votazione media di almeno 28/30 per ogni insegnamento.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- a) le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre devono essere formalizzate con comunicazione inviata alla Segreteria del Dottorato;
- b) le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse al Coordinatore del Dottorato, e alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
- c) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno per studio e/o ricerca in Italia devono essere trasmesse al Coordinatore del Dottorato e alla Segreteria Amministrativa prima della partenza;
- d) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno per studio e/o ricerca all'estero devono essere trasmesse al Coordinatore del Dottorato e alla Segreteria Amministrativa prima della partenza;
- e) le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal Coordinatore e trasmesse a alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 10

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) entro il 20 giugno del terzo anno di corso il dottorando presenta una relazione sullo stadio di avanzamento della tesi con una sintesi dei risultati ottenuti;
- b) entro il 20 ottobre del terzo anno di corso il dottorando presenta i risultati principali della tesi tramite un seminario pubblico davanti al Collegio. Entro tale data il dottorando consegna la tesi al Collegio; contestualmente consegna una relazione finale, sottoscritta dal docente guida, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni effettuate.

2. Il Collegio, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e agli eventuali Atenei

od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 11 ***Norme finali***

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

2. Il regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi successivi al 28°.